

R.G.L. 1543/2012



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice, dott. Mauro Mollo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 1543 /2012 R.G.L.

promossa da:

, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rinaldi Giovanni, Ganci Fabio e Miceli Walter e elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Via Tripoli, 13 Biella , come da delega a margine del ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ai sensi dell'art 417 bis c.p.c. e domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in Via Coazze 18 Torino

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** contratto a termine - riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il presente ricorso, parte attrice chiedeva l'accertamento del suo diritto alla retrodatazione della sua assunzione a tempo indeterminato nei confronti del Ministero convenuto al 1 settembre 2010. La presente controversia è stata riassunta dal Tribunale Amministrativo Regionale dopo che tale giudice aveva dichiarato la propria carenza di giurisdizione, nonostante, in sede cautelare, avesse sostanzialmente accolto le pretese dei ricorrenti, nominando altresì un commissario *ad acta* per imporre all'amministrazione di *ottemperare alla propria ordinanza*.

Sosteneva quindi la ricorrente che la collocazione in graduatoria "in coda" nella provincia di Torino doveva considerarsi illegittima, come del resto già statuito dal giudice



R.G.L. 1543/2012

amministrativo e dalla Corte Costituzionale, e che quindi l'adempimento del Ministero, che l'aveva immessa in ruolo a partire dal 1 settembre 2011, attraverso il suo inserimento a pettine nella graduatoria provinciale, era tardivo e parziale, avendo costei diritto all'assunzione a tempo indeterminato a partire dal 1 settembre 2010; sottolineava che permaneva il suo interesse alla pronuncia, a causa della modifica dei C.C.N.L. di riferimento, che aveva introdotto una nuova regime degli scatti di anzianità, corredato da una norma transitoria che faceva salvi gli effetti della precedente disciplina a coloro che, nel 2010, erano già assunti con contratto a tempo indeterminato.

A fondamento del suo diritto, la ricorrente allegava che, nell'anno scolastico 2010/2011 erano stati stabilizzati 75 insegnanti della sua classe concorsuale, l'ultimo dei quali era la professoressa \_\_\_\_\_, situata alla posizione numero 80 della graduatoria; dalla graduatoria stilata dall'ufficio scolastico provinciale a seguito dell'inserimento a pettine dei vari ricorrenti, risultava che la professoressa \_\_\_\_\_ era alla posizione 87/2, mentre la controinteressata si trovava alla posizione numero 147. Risultava pertanto evidente che, se la professoressa \_\_\_\_\_ era stata immessa in ruolo l'anno precedente, la ricorrente, che avrebbe dovuto avere (come riconosciuto in seguito dal Ministero) una posizione migliore in graduatoria, avrebbe avuto quindi diritto all'assunzione a tempo indeterminato già dall'anno scolastico 2010/2011.

Occorre infatti premettere che, a seguito della complessa vicenda processuale che ha preceduto l'instaurazione presente giudizio, il Ministero aveva provveduto ad inserire "a pettine" i ricorrenti, che avevano già ottenuto un'ordinanza cautelare in tal senso, per l'anno scolastico 2011/2012, nonché ad accantonare una serie di posti a tempo indeterminato (che, peraltro, lo stesso Ministero non quantifica) nelle more della definizione del contenzioso.

Il Ministero convenuto ripercorreva la normativa che aveva disciplinato la formazione delle graduatorie "in coda". Peraltro sottolineava che la ricorrente non avrebbe fornito la prova del suo diritto: ammettendo che il precedente sistema di inserimento in coda fosse illegittimo, vi sarebbero altri insegnanti nella medesima situazione e con un punteggio superiore i quali, pur non avendo ad oggi proposto ricorso, avrebbero comunque avuto diritto all'assunzione a tempo indeterminato, potenzialmente esaurendo i posti accantonati a seguito del provvedimento del commissario *ad acta* prima che, con lo scorrimento della graduatoria, si potesse arrivare alla posizione ricoperta dalla ricorrente.

Si ritiene che la domanda debba essere accolta per i motivi che seguono.

Occorre spendere poche parole in merito alla legittimità dell'inserimento "in coda" dei



R.G.L. 1543/2012

docenti che hanno dichiarato la propria preferenza per le tre province di aspirato trasferimento. Oltre alla circostanza che già il giudice amministrativo ha avuto modo di pronunciarsi sull'illegittimità di tale disciplina normativa, vi è il dirimente rilievo che la Corte Costituzionale, con sentenza 41/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4 ter, del decreto-legge 134/2009 con cui il Governo aveva voluto, con provvedimento avente valore di legge, "salvare" la disciplina che il giudice amministrativo aveva già sanzionato. È del tutto evidente che le argomentazioni svolte dalla Consulta nei confronti di tale decreto-legge<sup>1</sup> valgono a maggior ragione per dichiarare l'illegittimità del provvedimento ministeriale che prevedeva la formazione delle graduatorie "in coda" che quindi deve essere disapplicata dal presente giudice (si tenga oltretutto conto che lo stesso ufficio scolastico provinciale, per l'anno 2011, ha provveduto a redigere nuove graduatorie inserendo a pettine insegnanti precedentemente collocati nella graduatoria in coda).

Stabilito ciò, la ricorrente ha fornito la prova del suo diritto alla stabilizzazione che, nel caso di specie, non incontra i limiti dell'articolo 36 d.lgs 165/2001 in quanto il Ministero ha riservato dei posti a tempo indeterminato, nell'attesa che venisse definito il contenzioso e che fossero riconosciuti i rispettivi aventi diritto. Tale prova si fonda sulle seguenti circostanze:

- nel 2010 il Ministero ha provveduto a stabilizzare 75 insegnanti della stessa classe concorsuale della ricorrente, arrivando fino alla posizione della professoressa
- tale docente, sulla base della graduatoria stilata dallo stesso ufficio scolastico provinciale, risulta collocata alla posizione numero 147, ben sotto quindi alla ricorrente che riveste la posizione numero 87/2;

<sup>1</sup> Corte Costituzionale, sentenza 41/2011: "(...) la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica. 4. - L'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si pone, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Cost., risultando di conseguenza assorbite le ulteriori censure".



R.G.L. 1543/2012

- conseguentemente, poiché (con riferimento sempre all'anno 2010) il Ministero ha accantonato altri posti a tempo indeterminato (il cui numero, si ripete, non è quantificato), appare evidente che, avendo avuto il diritto alla stabilizzazione l'insegnante collocata al numero 147 della graduatoria, anche la ricorrente, situata alla posizione numero 87/2, ha il medesimo diritto all'assunzione a tempo indeterminato;
- infine, vi è un evidente interesse della ricorrente al posto a tempo indeterminato nella provincia di Torino, essendo costei stata stabilizzata l'anno successivo in questa stessa provincia; oltre a ciò, appare pacifico che, con il riconoscimento dell'assunzione a tempo indeterminato a partire dall'anno 2010, la potrà usufruire della norma transitoria prevista dal C.C.N.L. che fa salvo il precedente computo del primo scatto di anzianità per coloro che fossero già immessi in ruolo in tale data.

Occorre ora esaminare l'eccezione del Ministero il quale rileva che, a seguito della ritenuta illegittimità dell'inserimento in coda degli insegnanti, vi sarebbe un numero elevato di potenziali ricorrenti (ulteriori rispetto a quelli che hanno impugnato il provvedimento ministeriale davanti al Tar): se tutti costoro proponessero ricorso per ottenere la retrodatazione dell'immissione in ruolo, la graduatoria stilata dallo stesso Ufficio Scolastico Provinciale (che vede la ricorrente alla posizione 87/2) dovrebbe essere nuovamente rifatta e, all'esito, potrebbe accadere che la si trovi in una posizione in graduatoria insufficiente ad ottenere il diritto alla stabilizzazione.

È evidente che questa osservazione contenga un fondo di verità, ma si deve ritenere che è del tutto generica ed è insufficiente a fornire la prova del fatto impeditivo del diritto della ricorrente il quale è stato dimostrato nel modo appena spiegato.

Infatti occorre tenere conto di alcuni aspetti. In primo luogo, la ricorrente è stata immessa in ruolo nell'anno 2011: questo significa che tutti i docenti collocati nelle posizioni precedenti alla sua sono stati stabilizzati ed il Ministero non indica, peraltro, quanti altri insegnanti siano stati immessi in ruolo pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Inoltre, vi è l'importante aspetto relativo al fatto che, secondo la normativa in base alla quale la ha espresso la propria preferenza per la provincia di Torino, era possibile, per ogni insegnante, esprimere una preferenza per ben tre province distinte: conseguentemente, non è possibile (neppure presuntivamente) tenere in considerazione tutti i docenti che, nella graduatoria "in coda", sono collocati in posizioni migliori rispetto



*R.G.L. 1543/2012*

a quella della ; sarebbe stato onere del Ministero indicare, tra questi, chi era stato assunto a tempo indeterminato in altre province e chi aveva rinunciato (senza voler tener conto dei possibili valore di acquiescenza al provvedimento ministeriale da parte di chi non ha proposto ricorso al giudice amministrativo). È infatti evidente che, se si dovessero considerare tutti gli insegnanti della graduatoria "in coda", si avrebbe una situazione falsata proprio dalla circostanza che ognuno di costoro ha espresso una preferenza per *altre due province, e nulla può far ritenere che avrebbero avuto interesse all'immissione in ruolo proprio in quella di Torino*; come detto, inoltre, non è neppure indicato se costoro siano stati immessi in ruolo da altri uffici scolastici provinciali.

Altro profilo dirimente è quello relativo alla mancata indicazione del numero dei posti accantonati: il possibile esaurimento dei medesimi può infatti essere presi in considerazione solo laddove venga allegato quanti questi siano; solo a seguito del raffronto tra i possibili aventi diritto ed il numero di posti a disposizione si può valutare *se esista la possibilità ipotizzata dal convenuto oppure no*.

Considerato ciò, l'eccezione del Ministero appare limitarsi solo al piano delle ipotesi, non essendo dotata di quella concretezza che deve avere una allegazione di fatti impeditivi al fine di poter essere considerata all'interno del processo.

In conclusione, dev'essere accertato il diritto della ricorrente ad essere assunta a tempo indeterminato presso il Ministero convenuto, all'interno dell'ambito territoriale dell'ufficio scolastico provinciale di Torino, con decorrenza 1 settembre 2010, in quanto *le deve essere destinato uno dei posti accantonati. Le ulteriori domande proposte con il ricorso sono evidentemente frutto dell'originaria impostazione dell'atto introduttivo, destinato al giudice amministrativo e quindi non possono trovare accoglimento all'interno del presente giudizio*.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

A causa della complessità della controversia si è fissato il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

- *accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere assunta dal Ministero convenuto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2010;*



RG n. 1543/2012  
Sentenza n. 2067/2012 pubbl. 02/08/2012

*R.G.L. 1543/2012*

- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.200 oltre Iva, cpa e successive occorrenze, da distrarsi a favore del legale anticipatario;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.

*Torino, 6 giugno 2012*

Il Giudice  
dott. Mauro Mollo

